



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 13 aprile 2010 (23.10)

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0136 (NLE)**

**7579/1/10
REV 1**

**SIRIS 42
SCHENGEN 23
COMIX 220**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. docc. precc.: 16514/09 SIRIS 166 SCHENGEN 62 COMIX 882

13944/09 SIRIS 123 SCHENGEN 29 COMIX 728

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
- Versione di compromesso riformulata

Si allega per le delegazioni una versione di compromesso della proposta in oggetto, riformulata alla luce delle discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo "Acquis di Schengen" del 9 ottobre 2009, del 4 novembre 2009, del 15 marzo 2010 e del 12 aprile 2010.

Le modifiche rispetto alla versione precedente (16514/09 SIRIS 166 SCHENGEN 62 COMIX 882) figurano in **grassetto**; le soppressioni sono indicate con (...).

*

*

*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)³ e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁴.

¹ GU C , del , pag. .

² GU C , del , pag. .

³ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁴ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

- (2) Le condizioni in cui deve svolgersi la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, le relative procedure e le competenze sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁵ e dalla decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁶. Entrambi gli strumenti hanno scadenza il 30 giugno 2010.
- (3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.
- (4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente, in tutte le fasi dello sviluppo e della migrazione, al buon svolgimento del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione globale del programma, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e aumentare la trasparenza del progetto giustificano l'inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente, in virtù del presente regolamento, un gruppo di esperti, denominato Consiglio di gestione globale del programma, al fine di integrare l'attuale struttura organizzativa. Per assicurare l'efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

⁵ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

⁶ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

- (5) La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di entrambe le strutture. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale dovrebbe comportare la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza.
- 5bis) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici. L'allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno sull'ulteriore orientamento del SIS II indica le tappe principali da seguire per la prosecuzione dell'attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l'elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo di SIS II basato sull'evoluzione di SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d'emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.
- (6) Occorre pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1 + RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

Il SIS 1 + RE è caratterizzato da un'unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+.

I riferimenti all'architettura tecnica del SIS II e al **processo di migrazione** contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di **attuazione di uno scenario tecnico alternativo**, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un'altra soluzione tecnica, **applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all'obiettivo di sviluppo del SIS II centrale (...).**

6bis) Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale basato su una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell'UE nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione può delegare i compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l'orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento finanziario, la Commissione verrebbe invitata, ⁷ in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all'esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II basato sul SIS 1+RE.

6ter) In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale è la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.

(7) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di queste strutture.

(8) La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità del C.SIS.

(9) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire la messa in opera di un'architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'**Unione**, l'**Unione** può intervenire secondo il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato **sull'Unione europea**. In virtù del principio di proporzionalità (...), il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

⁷ Proposta di COM per rispecchiare le conclusioni del Consiglio del giugno 2009 (10708/09 JAI 360 SIRIS 82 CATS 64 COMIX 478).

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo **V**, del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo **4** del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁸; pertanto il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

⁸ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁰, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999¹¹, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹², che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹³ relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.

¹⁰ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁴,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 è così modificato:

(0) All'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo 3:

“3. Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.”.

(1) All'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria.”.

¹⁴ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(2) All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale."

(3) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione."

(...)

(4) È inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Consiglio di gestione globale del programma

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del **Comitato di cui all'articolo 17**, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato "Consiglio di gestione globale del programma" (di seguito "GPMB"). IL GPMB è **un organo consultivo** per l'assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. **Il GPMB non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.**

2. Il GPMB è composto da un massimo di dieci membri **che si riuniscono** su base **regolare**. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri **esperti degli Stati membri** e funzionari della Commissione **direttamente coinvolti nello sviluppo di progetti SIS II** possono partecipare alle riunioni del GPMB, a spese della loro rispettiva **amministrazione o istituzione**.

(...) Il GPMB può invitare **altri esperti** a partecipare alle sue riunioni **come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società**.

3. **Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del GPMB.**

4. La Commissione provvede ai servizi di segreteria del GPMB.

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prevede in particolare le procedure per:

- la presidenza **alternata tra la Commissione e la presidenza**,
- i luoghi di riunione,
- la preparazione delle riunioni,
- l'ammissione **di altri** esperti (...),
- un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il mandato prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri riuniti nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 17.

5bis) Il GPMB presenta periodicamente **relazioni scritte** sui progressi del progetto **inclusa la consulenza data, e la sua giustificazione**, al (...) Comitato di cui all'articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dai membri del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla "Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti".

(5) All'articolo 19, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1987/2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011 o non oltre il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell'articolo **1, paragrafo 3**."¹⁵.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

¹⁵ COM è contraria a questo termine.